



Riunione del 4 Giugno 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 49**

47.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ASD VALTROMPIA VOLLEY n.p. Presidente p.t.**
- **BRUNO BAGNARDI, n.q. Presidente ASD VALTROMPIA VOLLEY**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente-Estensores
- Avv. Antonio Mennuni - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **BAGNARDI Bruno:** *“nella qualità di Presidente del sodalizio ASD Valtrompia Volley, per aver proceduto ad accettare, in data 23.10.2013, il prestito on line dell'atleta Davide Albertini (minorenne) mediante l'utilizzo del modulo “L” senza che né quest'ultimo né gli esercenti la potestà genitoriale sullo stesso lo avessero sottoscritto; e ciò in violazione degli Artt. 17 Statuto Fipav, 19 e 40 RAT Fipav, nonché della normativa disciplinata nella guida pratica vigente in materia di tesseramento che impone al Presidente che accetta on line il prestito di un atleta, l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma leggibile dell'atleta” e di chi esercita la potestà genitoriale sullo stesso (se minorenne) da apporsi sul menzionato modulo “L”.*
- **A.S.D. Valtrompia Volley:** *“In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT”.*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 04 Giugno 2014, dove alla presenza del rappresentante della Procura, nessuno era presente per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della comunicazione inoltrata dagli incolpati innanzi alla Procura Federale:

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 24/01/2014 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che la Sig.ra Barucco Rosangela, nella qualità di genitore dell'atleta Davide Albertini, aveva fatto pervenire una comunicazione, in data 13/01/2014, a mezzo della quale richiedeva la revoca dell'omologa tesseramento e l'annullamento del prestito effettuato dalla Asd Volley Passirano alla Asd Valtrompia Volley, per non aver mai sottoscritto un modulo di prestito alla predetta società ASD Valtrompia Volley.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 23/10/2013, il prestito *on line* del suddetto atleta, revocava l'omologa del prestito alla ASD Valtrompia Volley perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.



Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati nella comunicazione inviata alla Procura Federale.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minori, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Questa Commissione, pertanto, condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, atteso che dall'esame degli atti emerge con chiarezza la iniziale volontà dell'atleta di tesserarsi con il sodalizio incolpato, successivamente non ratificato con la sottoscrizione del modulo di prestito a causa di una scelta diversa da parte dell'atleta medesimo in ordine ad un sodalizio di suo maggior gradimento.

Tale circostanza, può rilevare, sulla base della costante giurisprudenza di questa Commissione, non ad esimente di responsabilità disciplinare, ma solo ai fini della determinazione della sanzione che si ritiene di adeguare come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato BAGNARDI Bruno la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno ed a carico del sodalizio ASD Valtrompia Volley, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Roma, 12 Giugno 2014

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone